



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza privacy*

DPO 22/2024

Assemini 4/3/2024

Graduatorie di istituto e privacy

A seguito delle richieste di chiarimento provenienti da più parti vogliamo affrontare qui la questione della pubblicazione delle graduatorie di istituto che, dovuta per finalità di pubblicità legale, ha delle implicazioni con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel nostro ruolo di DPO, ad esempio, ci è capitato più di una volta di dover intervenire per rispondere a reclami di dipendenti presenti nelle graduatorie di istituto che lamentavano la pubblicazione di dati personali eccedenti la finalità o la presenza, nel sito web della scuola, di graduatorie vecchie di anni che non avevano nessun motivo di essere ancora pubbliche. Senza parlare del fatto che la segnalazione, invece che alla scuola o al suo DPO, può essere fatta direttamente al Garante con relativo accertamento e possibili conseguenze (vedere ad esempio la [sentenza dell'11 febbraio 2021](#) a carico di un liceo che ha pubblicato per errore una graduatoria relativa a personale docente di III fascia contenente dati personali eccedenti la finalità di pubblicazione, di natura anche sensibile).

1. Le scuole sono obbligate a pubblicare le graduatorie nel sito istituzionale?

Le graduatorie sono soggette all'obbligo di pubblicità legale, adempimento che un tempo veniva assolto con l'affissione all'albo presente nella sede della scuola ma che oggi è consentito solo per mezzo della pubblicazione all'albo online. L'articolo 32 della legge 69/2009 prevede infatti che "a far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

2. Dove vanno pubblicate le graduatorie?

Lo strumento per la pubblicità legale è l'**Albo on-line** ed è all'albo che vanno pubblicate le graduatorie; Non è prevista dalla legge la pubblicazione in **amministrazione trasparente** (sezione con cui si assolvono gli obblighi di trasparenza stabiliti dal D. Lgs 33/2013) e in nessun' altra sezione del sito. Vogliamo a questo proposito rilevare che **la normativa proibisce l'indicizzazione dei contenuti dell'albo on line** per cui i dati personali in essa pubblicati sono tutelati in maniera più stringente rispetto ai contenuti presenti in amministrazione trasparente (**dove è invece proibito il blocco dell'indicizzazione!**) ed altre sezioni del sito.

3. Un approccio più rigoroso

Vogliamo qui citare un possibile approccio alternativo alla questione che garantisce una maggiore tutela dei dati personali ma che non riteniamo debba essere necessariamente adottato dalle scuole. Secondo tale approccio, pur in presenza delle condizioni che consentono la pubblicazione della graduatoria (perseguimento dell'interesse pubblico e presenza di legge o regolamento che l'autorizza) non sarebbe opportuno pubblicare la graduatoria all'albo (a cui sarebbe destinato un semplice avviso informativo) ma piuttosto in una bacheca digitale accessibile al solo

pag. 1: Vargiu Scuola Srl – sito: vargiuscuola.it - tel. 070271526 – email: commerciale@vargiuscuola.it



personale dell'istituto (una sezione riservata del sito o una bacheca del registro elettronico). La motivazione di una simile procedura risiede nel fatto che la graduatoria d'istituto è di interesse esclusivamente interno e non ci sono soggetti esterni all'amministrazione che abbiano diritti da tutelare ad essa collegati (a differenza di ciò che avviene, ad esempio, per le graduatorie per le supplenze). Portando alle estreme conseguenze il principio di minimizzazione, la scuola potrebbe quindi decidere di pubblicare all'albo un avviso di avvenuta redazione delle graduatorie di istituto, per assolvere agli obblighi di pubblicità legale, mentre per altro canale avverrebbe la comunicazione agli interessati (bacheca elettronica interna). Il nostro parere è che tale approccio, seppure incontestabile dal punto di vista della protezione dei dati personali, è probabilmente figlio di una visione ideologica della "privacy" come un feticcio sempre al di sopra di altri interessi come quello alla libera circolazione dei dati personali riconosciuto dallo stesso Regolamento UE 679/2016. Purtroppo questo è un approccio abbastanza diffuso che, in altre occasioni, ha condotto a comprimere in modo irragionevole altri interessi in gioco. E' quello che accade con le disposizioni del MIM relativamente alla diffusione degli esiti degli scrutini e degli esami e che, per un malinteso principio di riservatezza, non consente agli alunni di una classe di conoscere il voto conseguito dai propri compagni su ciascuna delle materie, con una evidente negazione del diritto di trasparenza dell'operato del consiglio di classe (vedere il nostro parere nella [nota VargiuScuola 33/2023](#)). In questo caso, in modo assolutamente irragionevole, non è stata nemmeno adottata la strategia di pubblicare gli esiti degli scrutini, voti compresi, in un'area del registro elettronico accessibile dai soli studenti della classe, fatto che permetterebbe di garantire la trasparenza dell'operato del consiglio di classe senza la diffusione degli esiti degli scrutini all'albo.

Per concludere, riteniamo che le graduatorie di istituto possano essere pubblicate in una bacheca elettronica riservata al personale in modo da garantire una maggiore tutela dei dati personali in essa presenti ma che la pubblicazione della medesima all'albo non costituisca una violazione della normativa vigente ove non siano presenti dati personali eccedenti la finalità della pubblicazione (vedere paragrafo successivo). Benchè non siamo convinti della sua effettiva necessità, questa è anche la procedura che consigliamo per prevenire possibili contestazioni e segnalazioni da parte di chi avesse un approccio più ideologico della privacy o finalizzato a mettere in difficoltà in modo pretestuoso l'istituto scolastico.

4. Quali informazioni pubblicare?

Ai sensi del Regolamento europeo il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, è lecito, solo se tale trattamento è necessario *"per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"* oppure *"per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"* (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)). In tale quadro, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell'art. 5 del Regolamento, fra cui quelli di *"liceità, correttezza e trasparenza"* nonché di *"minimizzazione dei dati"*, secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – *"trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"* nonché *"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati"* (par. 1, lett. a) e c)). In ogni caso, resta assolutamente vietata la diffusione di dati relativi alla salute.

Con particolare riferimento alla pubblicazione delle graduatorie, inoltre, [il Garante](#) ha chiarito che *"devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati"* e che *"Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio)".* In maniera analoga il Garante si era espresso nel [provvedimento n. 23 del 14 giugno 2007](#), recante **"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"** evidenziando che: *"Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice fiscale."*

[Del febbraio 2021 la sentenza del Garante](#) nei confronti di un liceo che si è visto condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria di 5.000€ per illecito trattamento di dati personali a seguito

della pubblicazione di dati personali eccedenti la finalità contenuti nelle graduatorie di istituto.

5. Quali punteggi pubblicare?

La graduatoria finale scaturisce dall'attribuzione di punteggi a diverse voci che riteniamo tuttavia non opportuno rendere pubblici all'albo perché potrebbe evidenziare particolari situazioni familiari. Sugeriamo quindi di pubblicare la graduatoria con il solo punteggio totale attribuito a ciascun dipendente. Per garantire la trasparenza dovuta nei confronti degli interessati, il dirigente potrà disporre che coloro che sono presenti nella graduatoria possono chiedere un accesso informale agli atti semplicemente presentandosi in segreteria dove sono a disposizione le stampe delle graduatorie con i punteggi parziali.

6. Come comportarsi con il personale escluso dalla graduatoria?

Ricordiamo che ai sensi dell'art.13, comma 2 lettera a), del [CCNI mobilità 2019-2022 del 6 marzo 2019](#) non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio i docenti beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), IV) e VII) del comma 1 del succitato articolo:

< I) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);

< III) 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

< IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (legge 104/92, art.33, commi 5 e 7);

< VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Abbiamo voluto riportare per esteso i quattro casi per evidenziare come, ad eccezione del caso VII, l'esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto sia sempre dovuta a condizioni particolari di salute del dipendente o di un suo familiare. **Poiché la normativa vigente proibisce la diffusione di dati personali relativi alla salute la nostra raccomandazione è quella di non pubblicare i nomi dei docenti esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto.** Tuttalpiù la scuola potrà mettere una dicitura del tipo "*n° XXXX docenti esclusi dalla graduatoria in base alle precedenzae previste ai punti I), II), III) e IV dell' art. 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019-2022 del 6 marzo 2019*".

In alternativa la scuola può pubblicare la graduatoria del personale mettendo in cima un numero di righe in bianco pari al numero di dipendenti dell'istituto che sono esclusi dalla graduatoria (senza, ovviamente, mettere i relativi nominativi).

C'è da precisare che l'informazione relativa ai nominativi di coloro non che sono inseriti nella graduatoria dei perdenti posto dell'art.13, comma 2 lettera a), benchè non pubblicabile all'albo, non è "segreta" e può essere comunicata a chiunque sia presente nella graduatoria e faccia una richiesta anche informale (non è necessario formalizzare richiesta scritta né informare il controinteressato). Con questa procedura riteniamo siano tutelati sia il diritto alla riservatezza di colui che è escluso dalla graduatoria dei perdenti posto sia il diritto alla trasparenza di coloro che sono in graduatoria.